



COMUNE DI MARSALA

PROVINCIA DI TRAPANI

ORDINANZA N. 740 DEL 03/07/2007

**OGGETTO: CAMPAGNA DI PREVENZIONE E LOTTA AGLI INCENDI NELLA
STAGIONE ESTIVA – ANNO 2007.**

IL SINDACO

- **PREMESSO**, che ai sensi dell'art. 15 della legge 22 Febbraio 1992, n. 225, il Sindaco è Autorità comunale di Protezione Civile;
 - che il D. lgs. 31 Marzo 1998 n. 112 Comprende la lotta agli incendi boschivi nelle attività di Protezione Civile;
 - **VISTO** l' art. 33 della L. R. 6 Aprile 1996 n. 16 (attività di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione);
 - **VISTA** la legge 7 Giugno 2000, n. 150 e l'art. 12 della legge n. 265/1999 che prevede l'obbligo da parte del Sindaco di informare la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali;
 - **VISTO** l'art. 10 della legge 21 Novembre 2000, n. 353 " legge-quadro in materia di incendi boschivi;
 - **VISTO** il **D. Lgs. 267/2000**, con particolare riguardo all'art. 54 in materia di Ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;
 - **VISTO** lo stato di grave pericolosità per il possibile verificarsi di incendi, su tutto il territorio comunale ;
 - **RITENUTO** necessario ribadire gli obblighi degli enti e dei privati a tutela degli ambienti naturali, del patrimonio boschivo e a salvaguardia dell'incolumità pubblica;
- CONSIDERATO** che con l'approssimarsi della stagione estiva si prospetta l'urgente necessità di prevenire incendi che potrebbero verificarsi a danno delle diverse tipologie di colture nel territorio comunale;
- CONSIDERATO** che negli anni precedenti, a causa degli incendi, si sono verificati situazioni di pericolo in prossimità di edifici residenziali sparsi nelle campagne;

ORDINA

- Che dalla data odierna e fino al 15 Ottobre 2007 ;
tutti gli Enti e i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed aree incolte, dovranno:

1) - provvedere, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, al decespugliamento e alla rimozione delle erbe secche, di arbusti e di eventuali rifiuti, in quanto ritenuti possibili cause di innesco e propagazione di incendi e mantenere puliti e sgombri da sterpaglie tutti i cigli e le scarpate stradali e ferroviarie, nel rispetto delle norme vigenti compreso il Codice della Strada;

2) – realizzare viali o fasce parafuoco non inferiori a mt. 5, se confinanti con strade e sentieri, e di mt. 10, se adiacenti a immobili e linee ferroviarie;

Gli inadempienti, oltre ad essere perseguiti civilmente per il risarcimento dei danni provocati da incendi, saranno denunciati anche penalmente ai sensi degli Art. 423 - 423 bis - 424 - 425 - 449 – e 650 del C.P. per la mancata osservanza della presente Ordinanza.

3) - Copia della presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito www.comunedimarsala.it per tutto il periodo di validità, affissa nei luoghi maggiormente frequentati per essere resa nota alla cittadinanza; notificata tramite Raccomandata A.R. alla Provincia Regionale e all'ANAS s.p.a. di Trapani per quanto di competenza; per notifica all'Area Tecnica di questo Comune, per quanto di competenza; al Comando Stazione Carabinieri e al Comando di Polizia Municipale per la predisposizione di mirati servizi di vigilanza e controllo.

4) - La presente Ordinanza viene comunicata all'Ufficio Territoriale del Governo di Trapani affinché il Signor Prefetto, nel caso di inosservanza da parte di Enti pubblici o di privati, possa adottare i provvedimenti sanzionatori di propria competenza.

Dalla Residenza Municipale, Addì _____

IL SINDACO
Avv. LORENZO CARINI